

tale accordo amministrativo è stato redatto dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ⁽³⁾ e ha ricevuto il parere positivo del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ⁽⁴⁾. Tutte le autorità di vigilanza finanziaria del SEE e una serie di autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE hanno firmato l'accordo amministrativo ESMA-IOSCO. Alla luce dell'ampio consenso istituzionale in merito alle garanzie in materia di dati personali previste nell'accordo amministrativo ESMA-IOSCO, esso rappresenta un modello per futuri accordi analoghi volti a stabilire le condizioni quadro per il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi che non aderiscono all'accordo amministrativo ESMA-IOSCO. Tuttavia le autorità degli Stati membri che utilizzano il modello di accordo amministrativo ESMA-IOSCO dovrebbero comunque ottenere l'autorizzazione dell'autorità per la protezione dei dati a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.

- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di tali norme, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche, tenuto conto che i destinatari delle norme sarebbero soltanto le autorità competenti degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
- (7) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Accordi di cooperazione

Il modello di documento che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a utilizzare, ove possibile, per gli accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Trasferimenti di dati personali

Ove le autorità competenti richiedano garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali alle autorità di vigilanza di paesi terzi sotto forma di un accordo amministrativo ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, tale accordo è allegato all'accordo di cooperazione concluso in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 e ne costituisce parte integrante.

⁽³⁾ Accordo amministrativo per il trasferimento di dati personali tra ciascuna delle autorità dello Spazio economico europeo («SEE») di cui all'appendice A e ciascuna delle autorità al di fuori del SEE di cui all'appendice B, disponibile all'indirizzo https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/administrative_arrangement_aa_for_the_transfer_of_personal_data_between_eea_and_non-eea_authorities.pdf.

⁽⁴⁾ Parere 4/2019 sul progetto di accordo amministrativo per il trasferimento di dati personali tra le autorità di vigilanza finanziaria dello Spazio economico europeo (SEE) e le autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE, disponibile all'indirizzo https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/valdybos-nuomone-64-str/opinion-42019-draft-aa-between-eea-and-non-eea_it.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

